



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2020/08.18/000002-01

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..  
PROGETTO DI SINGOLA CAMPAGNA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA SVOLGERE  
NEL COMUNE DI ARGENTERA MEDIANTE IMPIANTO MOBILE.

PROPONENTE: I.L.C. S.R.L., STRADA DELLA MANDRIA N. 8, 12030 – RONDISSONE (TO)  
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 05.03.2020 con prot. n. 14840, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta I.L.C. S.R.L., con sede legale in Rondissone, Strada Della Mandria n. 8;
- con nota provinciale prot. n. 15330 del 09.03.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 09.03.2020 al 22.04.2020;
- con nota prot. n. 23328 del 23.04.2020 si è provveduto ad integrare la Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale nel procedimento di Verifica, in considerazione del fatto che il progetto in oggetto presume la realizzazione di sottofondi stradali con materiale di cui si prevede la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW), in aree che risultano a pericolosità idraulica elevata (sito web Direttiva alluvioni aggiornamento 2015), ovvero, su mappali catastali interessati dalla presenza dell'attuale alveo del Fiume Stura;
- con nota prot. n. 15331 del 09.03.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  1. con nota prot. ric. n. 17748 del 19.03.2020 l'ASL CN1, esaminata la documentazione ricevuta, ha richiesto le seguenti integrazioni:  
*"Specificare quale tipologia di materiale si intenderà tritare e soprattutto garantire l'assenza di lavorazione e dispersione nell'ambiente circostante di materiali tossici per la salute (es. materiali contenenti amianto)";*
  2. con nota prot. ric. n. 25949 dell'11.05.2020 la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale- Cuneo, esaminata la documentazione progettuale, ha comunicato quanto segue:  
*"il progetto di recupero di rifiuti presso il sito di via Nazionale in comune di Argentera, e il*

successivo riutilizzo per la realizzazione di sottofondi stradali nelle vicinanze del cantiere stesso, non sembra aggiornato alla particolare situazione geomorfologica e idraulica del piazzale degli impianti sportivi in località Bersezio prescelto.

La posizione attuale del fiume Stura di Demonte non coincide infatti con la sua rappresentazione catastale; l'alveo odierno si discosta da questa in corrispondenza del mappale 98 e prosegue delimitando il lato Ovest del piazzale. Questo comporta che alcune porzioni di mappali (133, 134, 209 del F1) indicati nella relazione come aree di posa dei sottofondi stradali siano oggi alveo attivo.

Inoltre le disposizioni di cui al R.D.523/1904 vietano lavori/opere in corrispondenza delle sponde dei corsi d'acqua a distanze inferiori a quanto in esso contenute. Tali disposti, ossia il rispetto delle distanze dal ciglio di sponda, si applicano anche ai limiti catastali del vecchio sedime del fiume Stura di Demonte, a suo tempo riempito in assenza di autorizzazione, con conseguente deviazione delle acque e formazione dell'attuale alveo.

In modo corretto è stata invece esclusa la posa del sottofondo sulla parte di piazzale corrispondente al vecchio sedime, appartenente al demanio idrico dello Stato, anche se a livello esecutivo parrebbe di non facile realizzazione la collocazione del materiale ai lati del sedime catastale, con la creazione di una fascia mediana depressa. A tal proposito si coglie l'occasione per sollecitare il Comune di Argentera, che legge per conoscenza, a presentare l'istanza di regolarizzazione della pertinenza idrica demaniale in uso.

Per quanto riguarda il dissesto idraulico, diversamente da quanto indicato al punto 5 della relazione tecnica, si precisa che le fasce fluviali (A, B, C del PAI) del fiume Stura di Demonte sono state individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po dalla sua confluenza nel fiume Tanaro presso Cherasco fino all'abitato di Borgo San Dalmazzo. Per contro il Piano Gestione Rischio Alluvioni indica sul piazzale in esame aree a pericolosità H-Aree allagabili-Elevata probabilità di alluvioni (corrispondenti alle aree Ee del PAI – aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesti morfologici torrentizi a pericolosità molto elevata) e a pericolosità L – Aree allagabili – scarsa probabilità di alluvioni (corrispondenti alle aree Em del PAI – aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesti morfologici torrentizi a pericolosità media o moderata), sulle quali vigono le limitazioni dell'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la Ditta richiedente a rivedere l'ipotesi progettuale di collocazione del materiale recuperato”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 05 maggio 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

a) dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale.

a) dal punto di vista del contesto ambientale:

L'area interessata dalle operazioni di trattamento è identificata al foglio 1 nei mappali 210, 212. Le EOW verranno poi riutilizzate per la realizzazione dei sottofondi stradali sulle aree identificate al foglio 1 mappali nn. 133, 134, 135, 151, 152, 154, 209, 210, 212, 381.

Il territorio interessato, per quanto riguarda la classificazione d'uso e la relativa classificazione acustica, è individuato dal vigente P.R.G.C. nella Zona Urbanistica ZNT1 (zone residenziali di nuovo impianto di interesse esclusivamente turistico)

L'area è interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142, comma 1 lettera c del D.Lgs.42 del 22.01.2004 ossia “fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde e argini per una fascia pari a 150 m” in quanto a ridosso del fiume Stura.

Il sito ricade in vincolo idrogeologico.

b) Dal punto di vista tecnico, l'intervento in esame è relativo al progetto di una singola campagna di trattamento rifiuti non pericolosi da svolgersi nel Comune di Argentera, mediante impianto mobile autorizzato in capo alla Ditta I.L.C. S.r.l., con sede in Rondissone (TO), il quale prevede il recupero di circa 6000 m<sup>3</sup> (9.600 Mg) di rifiuti non pericolosi identificabili con il codice C.E.R.

17 03 02 (fresato, punto 7.6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), derivanti dalla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e dal cui trattamento è prevista la produzione di EoW conformi a quanto disposto dal D.M. 69/2018.

La ditta I.L.C. S.r.l. è autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino con determina n. 114-6775/2017 e successivo aggiornamento con determina n. 82-2210/2019 del 27.02.2019, all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni-Art. 8 comma 15 D.Lgs. 152/2006.

c) Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

#### 1. Gestione rifiuti

La descrizione del layout indicata nella relazione è abbastanza esaustiva ed evidenzia le fasi operative che andranno ad essere svolte. Si rammentano i disposti normativi cui l'impianto è soggetto:

- certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della D.M. 69 del 28/03/2018 e nel rispetto di quanto previsto nell'atto autorizzativo della città Metropolitana di Torino con Aut. n. 61-1744/2019 del 14/02/2019. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati;
- dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio del end of waste.

#### 2. Atmosfera

Sono previste alcune misure di mitigazione per contenere l'emissione di polveri:

- l'impianto di frantumazione è dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua in ingresso e in uscita sul nastro trasportatore;
- sul piazzale del cantiere si provvederà alla bagnatura delle piste e delle aree di lavorazione qualora se ne riscontrasse la necessità.

#### 3. Rumore

Sarà richiesta autorizzazione di deroga alle emissioni acustiche.

#### 4. Dissesto idraulico

Diversamente da quanto indicato al punto 5 della relazione tecnica, si precisa che le fasce fluviali (A, B, C del PAI) del fiume Stura di Demonte sono state individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po dalla sua confluenza nel fiume Tanaro presso Cherasco fino all'abitato di Borgo San Dalmazzo. Per contro il Piano Gestione Rischio Alluvioni indica sul piazzale in esame aree a pericolosità H-Aree allagabili-Elevata probabilità di alluvioni (corrispondenti alle aree Ee del PAI – aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesti morfologici torrentizi a pericolosità molto elevata) e a pericolosità L – Aree allagabili – scarsa probabilità di alluvioni (corrispondenti alle aree Em del PAI –aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesti morfologici torrentizi a pericolosità media o moderata), sulle quali vigono le limitazioni dell'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Ditta dovrà rivedere l'ipotesi progettuale di collocazione del materiale recuperato.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** l’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che disciplina “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Viste** le note prot. ric. n. 17748 del 19.03.2020 dell’A.S.L. CN1 e n. 25949 dell’11.05.2020 la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale- Cuneo, in premessa richiamate.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- il progetto in esame ha carattere temporaneo e limitato nel tempo (durata pari a 6 mesi circa);
- in data 5 maggio 2020, l’**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 25175 del 05.05.2020, dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 25001 del 04.05.2020, dell’ASL CN1 di cui alla nota prot. ric. n. 17748 del 19.03.2020 e del Settore Tecnico regionale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 25949 dell’11.05.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, subordinatamente al rigoroso rispetto della condizione ambientale indicata al successivo punto 2. che si richiama integralmente.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 05.03.2020 con prot. n. 14840, da parte del legale rappresentante della ditta I.L.C. S.R.L., con sede legale in Rondissone, Strada Della Mandria n. 8, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.
- 2. DI STABILIRE** per il proponente l’obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell’attuazione della stessa agli Enti competenti:
  - a) al fine di limitare il sollevamento di polveri dai cumuli stoccati si dovrà provvedere alla periodica bagnatura degli stessi. A tal fine, dovrà essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici.  
Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio – entro 30 giorni dalla data di inizio lavori  
Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente
- 3. DI SEGNALARE CHE**, le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all’istanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la

costruzione e messa in esercizio dell'attività:

- a) dovrà essere prodotta alla Provincia di Cuneo, apposita deroga acustica rilasciata dal Comune territorialmente competente per le attività temporanee dall'art. 6, c.1, lett. h), della L. 447/95;
- b) la realizzazione di sottofondi stradali con materiale di cui si prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, granulato EoW, dovrà essere valutata e approvata dal punto di vista idraulico dall'autorità competente, in quanto, dalla documentazione agli atti e dalla consultazione del sito web Direttiva alluvioni aggiornamento 2015, è risultato interessare aree a pericolosità idraulica elevata, ovvero mappali catastali interessati dalla presenza dell'attuale alveo del Fiume Stura; a tal proposito, si invita il proponente a rivedere l'ipotesi progettuale di collocazione del materiale recuperato, in considerazione di quanto rilevato dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale di Cuneo (prot. ric. n. 25949 dell'11.05.2020), per la presente procedura di Verifica, in premessa citata;
- c) dovranno essere trasmesse alla Provincia di Cuneo e alla Città Metropolitana di Torino le dichiarazioni di conformità dei materiali qualificati EoW, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 69/18;
- d) come previsto dal punto 2.e della Determinazione n.82-2210/2019 del 27.2.2019 della Città Metropolitana di Torino, qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche di cui al D.M. 69/18, dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) dovrà essere specificato quale tipologia di materiale si intenderà tritare e soprattutto dovrà essere garantita l'assenza di lavorazione e dispersione nell'ambiente circostante di materiali tossici per la salute (es. materiali contenenti amianto).

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Erika Schiuma  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale